

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 130/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 449 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Nazzareno MARCHIONNI e della società S.S. SAMBENEDETTESSE a R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

NAZZARENO MARCHIONNI, Segretario Sportivo della Società S.S. SAMBENEDETTESSE a R. L., responsabile delle pratiche relative ai tesseramenti dei calciatori, per la violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 del C.G.S., per aver consentito che il calciatore Ewansiha Emmanuel Tom, tra la fine del luglio 2016 e l'inizio dell'agosto del 2016, partecipasse ad allenamenti e giocasse le gare amichevoli contro le società Cascia (24.07.2016) e Trastevere (28.07.2016) nella fila della società S.S. SAMBENEDETTESSE, senza aver richiesto ed ottenuto il necessario nulla-osta da parte della società di appartenenza;

S.S. SAMBENEDETTESSE, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2 del C.G.S., per la violazione ascritta al proprio tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nazzareno MARCHIONNI e della società S.S. SAMBENEDETTESSE a R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Nazzareno MARCHIONNI e di €1.200,00 di ammenda per la società S.S. SAMBENEDETTESSE a R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio